

Garante Regionale dei diritti della persona

La tutela dei diritti delle persone minori d'età.
Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento
con particolare attenzione al bullismo e cyberbullismo

28 novembre 2016

Il bullismo: interventi di prevenzione e di contrasto

Avv. Liala Bon



Il bullismo

Direttiva Miur n.104 del 30.11.04 sull'uso improprio del cellulare;

Linee Guida per la prevenzione e la lotta al bullismo e istituzione del numero verde n.16 del 05.02.07;

Protocollo d'intesa tra Miur e Associazione dei genitori della scuola del 10.10.07;

Dichiarazione d'intenti tra Miur e compagnie telefoniche del 13.12.07;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo n.2519 del 15.04.15;

Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/2017.



Il bullismo

Nel contesto scolastico il minore “bullo” può essere soggetto a provvedimenti di natura disciplinare (*cfr.* Dpr n.249/98, modificato con Dpr n.235/07, che regola lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), ossia ad una gamma di sanzioni eque, tempestive, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa.

Tali sanzioni hanno natura riparatoria-risarcitoria, mirano a responsabilizzare lo studente e possono consistere in misure incisive - quali l'allontanamento da scuola (*cfr.* nelle ipotesi di commissione di reati o di pericoli per l'incolumità delle persone), la non ammissione all'esame di Stato,.. - o in percorsi educativi di recupero - quali piccole manutenzioni, attività di assistenza, .. .



Il bullismo

La Corte Cedu si è pronunciata a favore dell'applicazione di sanzioni disciplinari, quali l'espulsione o la sospensione degli allievi, posto che tali misure garantiscono il rispetto delle regole interne e al contempo rappresentano gli strumenti con cui la scuola cerca di garantire il raggiungimento degli obiettivi educativi: quando la scuola offre un progetto educativo alternativo che non viene frequentato dall'allievo, autore di atti vandalici all'interno dell'istituto, l'espulsione non può dirsi contrastante con l'art. 2 del Protocollo Addizionale 1 sul diritto all'istruzione (Corte EDU 11.01.11 Ali c. Regno Unito) .



Il bullismo

Interventi giudiziari

- *Civili*

per la protezione del minore i cui genitori hanno violato o trascurato i doveri genitoriali o hanno abusato dei relativi poteri o hanno tenuto condotte pregiudizievoli al figlio (art. 330, 333 cc)

- *Amministrativi*

per la rieducazione del minore irregolare nella condotta o per il minore sottoposto a procedimento penale (art.li 25 e ss rdl n.1404/34)

- *Penali*

per il minore autore di reato (dpr n.448/88; dls n.272/89.)

Il bullismo

Interventi *amministrativi*

Art. 25

Al minore irregolare per condotta o per carattere

Art. 26

Al minore per il quale è in corso un procedimento penale, quando non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e volere, senza sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva; quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.



Il bullismo

Interventi *amministrativi*

- 1) Affidamento del minore al servizio sociale minorile, da intendersi quale realizzazione di un progetto educativo sul cui svolgimento il servizio dell'ente locale deve vigilare, con la collaborazione, se possibile, della famiglia;
- 2) Collocamento in casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico, ossia in una comunità per minori.

All'atto dell'affidamento del minore viene redatto un verbale che potrà prevedere:

- Prescrizioni in ordine all'istruzione, al lavoro, alle terapie ...
- Allontanamento da casa con indicazione di un luogo diverso di collocamento e di persone/enti che si occuperanno del minore.

Il bullismo

Interventi *penali*

In ipotesi delittuose la volontà del genitore di sporgere querela prevale su quella del figlio ultra-quattordicenne, anche se questi è contrario a procedere: tale potere surrogatorio si spiega nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore e nella conseguente sua semipiena capacità di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi (Cass. Pen. n.13010/13).

L'orientamento giurisprudenziale è condivisibile, tenuto conto di come il soggetto intimorito, perché vittima di atti di bullismo, sia indotto a subirle per paura delle conseguenze di una formale iniziativa di autotutela.

Il bullismo

L'obiettivo del diritto penale minorile è il recupero, la rieducazione del minore, per cui la giurisprudenza favorisce istituti quali la messa alla prova e/o la mediazione.

Anche in episodi di grave bullismo, denotanti una spiccata pericolosità sociale del minore, il giudice - nell'optare per la misura della custodia cautelare in carcere - deve motivare l'inadeguatezza di altre misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora nel comune di residenza (Cass. Pen. n.36659/10).

Nel processo penale minorile la persona offesa dal reato non può costituirsi parte civile (art. 10 dpr n.448/88), poiché la *ratio* del giudizio consiste nella prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità piuttosto che nella soddisfazione di interessi retributivi.

Il bullismo

Con la messa alla prova (art. 28 dpr n.448/88) il giudice sospende il processo penale quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova: il minore è affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività di osservazione, trattamento e sostegno; il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione tra minore e persona offesa (*cfr.* mediazione penale).

Se il giudice, tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara l'estinzione del reato.



Il bullismo

La mediazione consente alla vittima di partecipare al processo e all'autore del reato di uscire celermente dal circuito penale, attraverso la pacificazione tra le parti e la remissione della querela: è l'espressione privilegiata della giustizia riparativa.

Affinché l'intervento giudiziario di recupero abbia esito positivo è fondamentale che sia veloce e tempestivo, così anche la relativa segnalazione/denuncia all'autorità competente.



Il bullismo

Le misure di sicurezza (art. 36 e ss dpr n.448/88)

- 1) Riformatorio giudiziario si esegue nelle forme del collocamento in comunità, con imposizione di eventuali specifiche prescrizioni.
- 2) Libertà vigilata si esegue nella forma delle prescrizioni (imposizione di specifiche attività di studio/lavoro/..) e della permanenza presso l'abitazione familiare o altro luogo di dimora privata anche con limiti o divieti di comunicare con terzi.

Presuppongono la commissione di un reato (a prescindere dall'imputabilità o meno del soggetto minore) e la “pericolosità sociale” qualificata del minore, che si desume dalla gravità del fatto, dalle condizioni del nucleo familiare, dalla personalità dell'imputato, dalla sussistenza di concreto pericolo che il minore commetta delitti con uso di armi, con altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o gravi delitti di criminalità organizzata.